



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

Prot. 2020-U-DANN-128

Roma, 06 aprile 2020

Ai Coordinatori Regionali INCA

Ai Direttori Provinciali INCA

Alle Zone INCA

Al Coordinamento Nazionale AREA

Al Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti CGIL

Alle Categorie Nazionali CGIL

Indirizzi Sede

Oggetto: Circolare INAIL 13/2020

Decreto legge 18/2020

Sommario: *sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'accesso alle prestazioni Inail. Istruzioni operative nei casi accertati di contagio da CODIV 19*



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

Care compagne e cari compagni,

con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l'Inail, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34 e, in particolare, dall'art. 42 comma 1 del decreto legge 18/2020, dispone che dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'istituto, **sono sospesi** di diritto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Per il predetto periodo sono sospesi anche i termini previsti per la di **revisione** della rendita, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 1124/1965, sia su domanda del titolare (revisione passiva) sia su disposizione dell'Inail (revisione attiva).

I termini, anche in questo caso, riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

COVID 19: termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni

Il diritto alla prestazioni Inail, così come disposto dal Testo unico¹, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Per le malattie professionali, più precisamente, dal primo giorno di completa astensione al lavoro e, qualora non vi sia (astensione), i tre anni decorrono da quando il lavoratore ha la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado indennizzabile, secondo i criteri di normale conoscibilità².

Detti termini, però, non si applicano a tutte le prestazioni come indicato dall'Inail nella tabella sottostante.

¹ Art. 112 DPR 1124/1965 e s.m.i.

² Inteso come riconoscibile da tutti, quindi, ragionevolmente anche dal diretto interessato



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

TERMINI DI PRESCRIZIONE	PRESTAZIONI
Triennale	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno <i>una tantum</i> in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
Quinquennale	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
Decennale	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

Pertanto, come disposto dal decreto, i termini di prescrizione, che ricadono nel periodo 23 febbraio 2020 (compreso) sino al 1° giugno sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

COVID 19: termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

Il termine di decadenza, invece, ricade solo su alcune prestazioni:

- Rendita ai superstiti di titolare di rendita: in caso di morte del lavoratore, titolare di rendita, avvenuta in conseguenza dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, i superstiti devono presentare la relativa domanda all'Inail entro **90 giorni** dal giorno in cui l'istituto notifica agli interessati il loro diritto³.

³ Corte Costituzionale 14/1994



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

- Rendita ai superstiti di titolare di rendita – speciale assegno: in caso di decesso del titolare di rendita, avvenuto per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, l'INAIL eroga uno speciale assegno mensile⁴. I superstiti devono presentare la relativa domanda all'Inail entro **180 giorni** dal giorno in cui l'istituto notifica agli interessati il loro diritto.

- Rendita di passaggio: va richiesta entro **180 giorni** dall'abbandono della lavorazione responsabile dell'insorgere della silicosi o asbestosi.

COVID 19: sospensione termini revisione rendite

La sospensione, più volte citata, riguarda anche i termini di revisione (attiva e passiva) della rendita.

Infatti, come previsto dal Testo Unico⁵, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), dalla data di decorrenza della rendita, l'INAIL e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio.

La sospensione, come normativamente previsto, agisce sul termine annuale e si realizza solo qualora la scadenza della revisione si verifichi da 23 febbraio (compreso) al 1 giugno 2020.

I termini, ovviamente, anche in questo caso, riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, cioè dal 2 giugno 2020.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

⁴ Art. 7 legge 248/1976

⁵ Artt. 83 e 137 DPR 1124/1965



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

COVID 19: tutela Inail - occasione di lavoro

Con nota del 17 marzo 2020, da noi commentata⁶, l'Inail impone la trattazione dei casi di Covid 19 nel personale sanitario, dipendente, come infortunio sul lavoro da causa virulenta⁷.

Per questa categoria di lavoratori, stante l'alto rischio cui sono esposti, anche quando l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica, sono comunque tutelati dall'Inail.

Infatti, soddisfano appieno una delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell'infortunio, l'occasione di lavoro, mediante il ricorso a presunzioni semplici ed alla riconduzione dell'affezione morbosa contratta al rischio professionale specifico dell'attività sanitaria.

Nella circolare in commento viene sottolineato come lo stesso principio, valido per gli operatori sanitari, vista la condizione di elevato rischio di contagio, si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi, ecc..

Andrà prestata la massima attenzione affinché la suddivisione in due gruppi di lavoratori non comporti, a livello periferico, una diversa applicazione dell'onere della prova.

Infatti, la disomogeneità, come è a voi noto, è stata ed è un problema sul quale ci siamo lungamente impegnati, tanto da portare l'Inail a condividere con il CEPA un documento, che possa garantire omogeneità su tutto il territorio.

Per quanto ci riguarda, tra le categorie indicate, per la quale vige la presunzione di origine lavorativa, deve essere preso in considerazione anche il personale delle case di riposo, visti i dati forniti quotidianamente dalla protezione civile, nonché i taxisti, in relazione alle condizioni di lavoro, che gli impediscono di mantenere la distanza minima di sicurezza (guidatore - passeggero).

Storia diversa per quanto riguarda i lavoratori che non operano in stretto contatto con il pubblico, laddove non è riconosciuta la presunzione di sussistenza del nesso eziologico con l'attività lavorativa.

⁶ Prot. 2020-U-DANN-101

⁷ Il COVID 19, come le malattie infettive e parassitarie, sono considerate infortuni sul lavoro da causa virulenta (Circ. INAIL 74/1995)



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

In tali casi, sottolinea l'Istituto, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.

Tuttavia, trattandosi di una pandemia, è altresì difficoltoso definire protocolli che permettano di individuare con assoluta certezza i casi di COVID 19 e inquadrarli come infortuni da causa virulenta.

Pertanto, sarebbe importante che, nei casi in cui non ricorre la presunzione, al medico certificatore non venga richiesto di inserire indicazioni sul momento e le caratteristiche del contagio, onde evitare che possa diventare, per l'interessato e per il medico certificatore, una vera "probatio diabolica".

Invece, sarebbe stato più idoneo, secondo noi, incoraggiare il lavoratore a segnalare al medico l'evento infortunistico e rendere più agevole al medico la compilazione del certificato d'infortunio, delegando all'Inail l'onere di provare che il contagio non sia avvenuto in occasione di lavoro.

Sarebbe certamente più corrispondente alle esigenze sociali che sia l'Inail a percorrere una strada tortuosa piuttosto che il lavoratore, per il quale non si tratterebbe di una strada in salita ma di un muro insuperabile.

COVID 19: destinatari

Sono destinatari di tale tutela, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

COVID 19: la denuncia di infortunio

L'art. 42 comma 2 del decreto legge 18/220 dispone: *"Nei casi accertati di infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato.* Dalla traduzione letterale del periodo sembrerebbe che sia compito del medico certificatore valutare se il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

Riteniamo incomprensibile tale modalità, in quanto, per noi, il certificato medico dovrà contenere, come di consueto, tutte le informazioni previste dall'art. 53 del Testo Unico.

Peraltro, il medico certificatore, che a volte è il medico curante (MMG), non dispone di tutti i dati menzionati nella circolare Inail.

Nel caso in cui l'Inail lo ritenesse opportuno, potrebbe richiedere direttamente al medico competente le informazioni dei lavoratori che si sono assentati per COVID-19.

Per il datore di lavoro (pubblico o privato) permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail, nel momento in cui è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

Nella denuncia di infortunio dovrà porre particolare attenzione nell'indicare la data dell'evento, dell'abbandono dell'attività lavorativa nonché la data di conoscenza, in base alla certificazione medica, dell'avvenuto contagio. A tal proposito, evidenzia l'istituto, solo in presenza di accertata positività al virus, il datore di lavoro potrà inoltrare la denuncia.

Il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena.

Potrebbero verificarsi dei casi in cui l'Inail dichiara cessata l'inabilità temporanea assoluta, con la conseguente riammissione del lavoratore sul posto di lavoro e il medico competente ritenga opportuna un'ulteriore verifica sul suo stato di salute. In tali casi sarebbe opportuno che l'Inail riconoscesse indennità di temporanea assoluta fino alla riammissione al lavoro da parte del medico competente.

Qualora ciò non avvenga, per noi valgono le indicazioni di richiedere il prolungamento della Indennità temporanea.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

COVID 19: casi di dubbia competenza INPS-INAIL

Trova applicazione, anche in questa circostanza, la convenzione⁸ tra INPS ed INAIL per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

La convenzione è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell'iter di definizione di questi casi.

COVID 19: fondo vittime gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni⁹ sul lavoro, prevista sia per i soggetti assicurati Inail sia per i soggetti per i quali non sussiste il predetto obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze polizia, liberi professionisti, ecc.) .

COVID 19: ininfluenza sul premio assicurativo INAIL

Gli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus non vanno a incidere negativamente sugli oneri contributivi delle aziende, infatti, come dispone l'art. 42 del decreto, esso finisce per gravare sulla gestione assicurativa e non è computato ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019.

Le categorie potrebbero diffondere tale notizia ai delegati e agli RLS, per indurre più facilmente a denunciare l'infortunio da parte del datore del lavoro.

⁸ Circ. INAIL 47/2015 – Circ. INPS 69/2015

⁹ Art. 1, comma 1187, legge 296/2006



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

COVID 19: infortunio in itinere

Rientrano nella tutela Inail anche gli infortuni in itinere accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro nonché il contagio da coronavirus avvenuto durante il percorso (mezzi pubblici).

In tale fattispecie, il riconoscimento medico-legale sarà indirizzato dal dato epidemiologico.

Inoltre, in deroga alla normativa vigente¹⁰, considerato che durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Cari compagni e compagne, sui vari aspetti che abbiamo evidenziato come problematici, continueremo a confrontarci con l'Inail Nazionale da subito, così come chiederemo di valutare di rendere possibile, attraverso un osservatorio riferito al COVID-19, un monitoraggio tale da poter gestire nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici che sono state contagiate i vari aspetti in termini di denunce e di riconoscimento delle prestazioni alle quali hanno diritto. Tutto ciò per rendere la gestione efficace e omogenea in tutta Italia

Vi chiediamo a tal fine di segnalarci eventuali problemi che riscontrate e da parte nostra vi terremo costantemente aggiornati su qualsiasi novità sia sul piano normativo che procedurale.

Un caro saluto

Il Coordinatore dell'Area
(Alessandra Ambrosco)

p./il Collegio di Presidenza
(Silvino Candelo)

¹⁰ Art. 12 D.lgs. 38/2000